*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 111° — Numero 133

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 30 maggio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 30 MAGGIO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1967-1987; 1968-1988 e 1969-1989, effettuate il 20 maggio 1970.

(4935)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Compagnia Italiana Forme Acciaio, società per azioni, in Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1970. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1970 (Emissione 1953-1973). — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1970 (Emissione 1955-1975). — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1970 (Emissione 1962-1980). — **Istituto Geografico De Agostini, società per azioni, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate l'8 maggio 1970. — **SNIA Viscosa - Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1970. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % - 1956/74 sorteggiate il 19 maggio 1970. — **Tessiture seriche Bernasconi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % - 1960/1985 sorteggiate il 23 aprile 1970. — **Acciaieria e Ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 15 maggio 1970. — **Italfarad, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1970. — **Vetreria Italiana - VETR.I., società per azioni, in Carcare:** Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1970. — **Cartiera dell'Adda, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1970. — **Mediocredito Regionale della Toscana, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1970. — **Officina della Pergola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1970.

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° maggio 1970, n. **305.**

**Integrazione di fondi sugli stanziamenti previsti dalla legge 3 gennaio 1960, n. 15, sul completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia, e proroga dei termini per la sua ultimazione al 31 dicembre 1971.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 100 milioni al fine di provvedere, entro il 31 dicembre 1971, al completamento della pubblicazione dei fogli della carta geologica d'Italia e dei relativi studi illustrativi, in applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — GAVA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 maggio 1970, n. **306.**

**Integrazione dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di cui all'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, la qualifica non inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto » è richiesta per uno solo degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61, fermo restando il requisito di almeno cinque anni di servizio complessivo.

Art. 2.

Gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata in possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente sono inclusi, a domanda, in apposite graduatorie e verranno immessi in ruolo successivamente all'esaurimento delle graduatorie previste dall'articolo 22 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 11 maggio 1970, n. **307.**

**Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali commissioni regionali per l'artigianato, nonchè del comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è prorogato di un anno e sei mesi.

Il periodo di durata in carica delle attuali assemblee generali dei delegati e dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, nonchè del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, è prorogato in relazione alla scadenza fissata nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le prime votazioni per il rinnovo delle cariche di cui all'articolo 13, lettera a), della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed al primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, avranno luogo, contemporaneamente, il 25 ottobre 1970.

Restano fermi le liste elettorali e gli adempimenti già predisposti e compiuti dalle casse medesime in base alle norme e disposizioni preesistenti.

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificato:

« I componenti di cui alla lettera *a*) del comma precedente eleggono nel proprio seno il presidente della commissione. Il vice presidente viene eletto da tutti i componenti aventi diritto al voto ».

Art. 4.

La lettera *e*) dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificata:

« da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane a carattere nazionale più rappresentative nominati, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione delle stesse organizzazioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — GAVA — RESTIVO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 maggio 1970, n. **308.**

**Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo capoverso dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è così modificato:

« Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Alle elezioni il consiglio comunale o il consiglio provinciale, a seconda delle competenze, provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il sindaco e la giunta, oppure il presidente e la giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive.

La commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale o un nuovo consiglio provinciale a seguito di elezioni ».

Art. 2.

Le commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e provincializzate scadenti entro la primavera del 1970 saranno rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni e alle province nei quali entro il citato periodo venga a maturare il quinquennio dei consigli comunali e provinciali che le hanno elette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 15 maggio 1970, n. **309.**

**Provvedimenti a favore dell'Ente collegi riuniti Principe di Napoli.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 4.500 milioni a favore dell'Ente collegi riuniti Principe di Napoli, con sede in Napoli, per l'eliminazione delle passività consolidate.

La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1969, 1970 e 1971.

Art. 2.

Il contributo di lire 70 milioni, previsto dalla legge 9 agosto 1960, n. 866, per il mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli, è elevato a lire 300 milioni con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e prorogato fino al 1980.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 1.730 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 si fa fronte, rispettivamente, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e mediante riduzione del corrispondente fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 15 maggio 1970, n. **310.**

**Modifica dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, numero 1196, e dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, modificato dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566, è sostituito dal seguente:

« I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati, anche in soprannumero, nelle preture aventi un organico non inferiore a due cancellieri, per prestarvi servizio per un periodo di almeno due anni.

Detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere del capo della Corte, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purchè abbiano già prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di due o più cancellieri ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 maggio 1970, n. **311.**

**Abolizione del diritto erariale sul gas metano compresso in bombole.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' abrogata la legge 27 maggio 1959, n. 360, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — PRETI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 22 maggio 1970, n. **312.**

**Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 5°). Ai funzionari statali di qualifica superiore a ispettore generale spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario il comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un onorario fisso di lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 7°). Ai funzionari statali di qualifica superiore a direttore di sezione spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Se le elezioni da effettuare siano più di una, l'onorario fisso di cui sopra viene elevato a lire 25.000 per il presidente ad a lire 20.000 per gli scrutatori ed il segretario.

Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui sopra ed all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella misura unitaria già goduta a norma dei commi primo e secondo, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 5000 a ciascun componente ed al segretario della adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonchè a ciascun componente (escluso il presidente) ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

Al presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 7000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al primo comma.

Le spese relative ai compensi ed al trattamento di missione di cui alla presente legge sono a carico dello Stato, della Regione a statuto normale, della provincia o del comune, a seconda che vengano sostenute, rispettivamente, per l'attuazione di elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, dette spese vanno ripartite in parti uguali tra gli enti interessati alle elezioni stesse, eccettuato il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Per le spese relative alla prima elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale restano ferme le norme di cui all'articolo 26 della sopracitata legge n. 108.

L'articolo 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonchè l'articolo 26 e l'ultimo comma dell'articolo 71 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono abrogati.

Art. 2.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1970.

**Sigle di individuazione della provincia e dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Isernia, da apporre sulle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore e rimorchi e sulle targhe provvisorie.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, che istituisce la provincia di Isernia;

Ritenuta la necessità di determinare la sigla d'individuazione della nuova provincia da apporre sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole;

Visto l'art. 4 della citata legge 2 febbraio 1970, n. 20;

Decreta:

La provincia di Isernia è individuata, nelle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e macchine agricole, dalla sigla «IS».

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Isernia è individuato, nelle targhe provvisorie, dalla sigla « R6 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1970

*Il Ministro*: GASPARI

(5030)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

**Autorizzazione al Credito romagnolo, società per azioni, con sede a Bologna, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e succesive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Capo del Governo 4 marzo 1938 e il proprio decreto 18 dicembre 1962 con i quali il Credito romangolo, società per azioni con sede a Bologna, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle province di Bologna, Forlì e Ravenna, e dei comuni di Castelfranco Emilia, Montese e Zocca (Modena), Poggio Renatico (Ferrara), Marradi, Vernio e Palazzolo sul Senio (Firenze), San Leo (Pesaro), nonchè in quello di Pavana Pistoiese, fraz. del comune di Sambuca (Pistoia);

Vista la domanda presentata dalla stessa azienda di credito;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Credito romagnolo, società per azioni con sede a Bologna, con i decreti 4 marzo 1938 e 18 dicembre 1962, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio dell'Emilia-Romagna.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Credito romagnolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1970

*Il Ministro*: COLOMBO

(4637)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

**Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Vista la legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 sopracitato;

Vista la nota n. 375 del 10 aprile 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria comunica che il commendatore Claudio Caponetto è direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Calabria;

Ritenuta la necessità di procedere, con ordinario provvedimento formale, alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Decreta:

*Articolo unico*

Il comm. Claudio Caponetto, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Calabria, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1970

*Il Ministro*: GIOLITTI

(4816)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1970, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 370, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, perchè infondato nel merito, il ricorso straordinario in data 27 maggio 1968, proposto dal sig. Licata Elia, avverso il provvedimento negativo adottato dalla commissione per il gratuito patrocinio avanti al predetto consesso.

**(4781)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio c.a., è stato accolto il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato proposto da Abiuso Donato, già cancelliere di prima classe ed attualmente cancelliere capo di pretura nel tribunale di Forlì, avverso la graduatoria formata dalla commissione centrale di scrutinio il 15 luglio 1967, approvata il 21 luglio successivo dal Ministro per la grazia e giustizia, con la quale, in esito allo scrutinio indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1964 relativo alle vacanze al 31 dicembre 1964, venivano promossi alla qualifica di cancelliere capo di pretura ottantatre funzionari, in quanto l'errata annotazione nella sua scheda personale di una ammonizione inesistente, che gli sarebbe stata inflitta nel 1955, importa l'annullamento dello scrutinio relativo ad esso ricorrente e, in conseguenza, della graduatoria impugnata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

**(4707).**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione disposta dal comune di Portomaggiore.

Con decreto ministeriale n. 300.9/483 del 15 maggio 1970, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'amministrazione del comune di Portomaggiore (Ferrara) con deliberazione consiliare n. 17 del 3 febbraio 1966, approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 22 marzo 1966, dell'immobile sito nel comune stesso in via Roma, già adibito a Casa della madre e del bambino, distinto al catasto al foglio n. 121 mappale 898, 1081, 162-*h* e 162-*F*, del periziato valore di L. 24.237.716.

**(4936)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa tramvie ed autobus Taranto - S.T.A.T., con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 maggio 1970 l'avv. Mario Calzolaro lo stato nominato commissario governativo della Società cooperativa tramvie ed autobus Taranto - S.T.A.T. con sede in Taranto, in sostituzione del dott. Otello Ottomano, dimissionario.

**(4778)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

### Inizio delle procedure per la nomina di medici consulenti effettivi delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 9 del 15 maggio 1970, parte 2ª, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di tre nuovi medici consulenti effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« Avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

**(4782)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Margherita Seeligmann, nata a Vienna il 12 maggio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università di Firenze il 25 giugno 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(4659)**

### Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Enrico Alcini, nato a Massa Martana (Perugia) il 16 maggio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 9 dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

**(4701).**

Il dott. Savino Rutigliano, nato a Barletta (Bari) il 26 giugno 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Bari in data 2 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

**(4702).**

Il dott. Francesco Zen, nato a Montegalda (Vicenza) il 22 dicembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 27 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

**(4703).**

La dott.ssa Maria Padovan, nata a Magnano in Riviera (Udine) il 2 settembre 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Padova in data 8 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

**(4704).**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine) per il periodo dal 15 dicembre 1969 al 31 gennaio 1970**

*Per il periodo dal* 15 *dicembre* 1969 *al* 31 *dicembre* 1969

| Numero | | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo (in lire italiane per 100 kg) | |
|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | Prelievo | Supplemento Prelievo |
| 01.03-A-II | | Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri: | | |
| | 04 | a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta . . . . . . . . | 2.278 | zero |
| | 07 | b. non nominati . . . . . . . . . . . . | 2.678 | zero |
| 02.01-A-III-a | | Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: | | |
| | 057<br>061 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . . . . . . . . | 3.482 | zero |
| | 064<br>067 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . . . | 5.398 | zero |
| | 071<br>074 | 3. spalle, anche in parti, non disossate . . . . . | 4.249 | zero |
| | 077<br>081 | 4 lombate, anche in parti, non disossate . . . . | 5.642 | zero |
| | 084<br>087 | 5. pancette (ventresche), anche in parti | 3.030 | zero |
| | 091<br>094 | 6. altre | 5.642 | zero |
| 02.01-B-II-c | | Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre: | | |
| | 121 | 1. teste, anche in parti; gole . . . . . . . . . | 4.458 (*b*) (1) | zero |
| | 124 | 2. zampe; code . . . . . . . . . . . . | 1.254 (*b*) (1) | zero |
| | 127 | 3. rognoni . . . . . . . . . . . . . . | 14.627 (*b*) (1) | zero |
| | 131 | 4. fegati . . . . . . . . . . . . . . | 16.855 (*b*) (2) | zero |
| | 134 | 5. cuori; lingue; polmoni . . . . . . . . . . | 8.358 (*b*) (1) | zero |
| | 137 | 6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme . . . . . . . . . . | 12.258 (*b*) (1) | zero |
| | 141 | 7. altre . . . . . . . . . . . . . . | 12.258 (*b*) (1) | zero |
| ex 02.05 | | Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato: | | |
| | | A. lardo: | | |
| | 01 | I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . . | 1.463 | zero |
| | 04 | II. secco o affumicato . . . . . . . . . . | 6.826 | zero |
| | 07 | B. grasso di maiale . . . . . . . . . . . . | 3.900 | zero |
| 02.06-B | | Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate: | | |
| | | I. carni: | | |
| | | a. salate o in salamoia: | | |
| | 04 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . . | 13.930 | zero |
| | 07 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . | 21.592 | zero |
| | 11 | 3. spalle, anche in parti, non disossate . | 16.995 | zero |
| | 14 | 4. lombate, anche in parti, non disossate . . | 22.567 | zero |
| | 17 | 5. pancette (ventresche), anche in parti . | 12.119 | zero |
| | 21 | 6. altre | 22.567 | zero |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo | Supplemento prelievo |
|---|---|---|---|---|
| 02.06-B (segue) | | b. secche o affumicate: | | |
| | 24 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna | 23.263 | zero |
| | 31 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati | 39.283 | zero |
| | 34 | 3. spalle, anche in parti, non disossate | 30.925 | zero |
| | 37 | 4. lombate, anche in parti, non disossate | 38.865 | zero |
| | 41 | 5. pancette (ventresche), anche in parti | 20.199 | zero |
| | 44 | 6. altre | 39.283 | zero |
| | | II. frattaglie: | | |
| | 47 | a. teste, anche in parti; gole | 4.458 | zero |
| | 51 | b. zampe; code | 1.254 | zero |
| | 54 | c. rognoni | 14.627 | zero |
| | 57 | d. fegati | 16.855 | zero |
| | 61 | e. cuori; lingue; polmoni | 8.358 | zero |
| | 64 | f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme | 12.258 | zero |
| | 67 | g. altre | 12.258 | zero |
| 15.01-A | | Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi: | | |
| | 01 | I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*) | 5.572 (*b*) (3) | zero |
| | 04 | II. altri | 5.572 | zero |
| 16.01 | | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue: | | |
| | 02 | A. di fegato | 25.141 (*b*) (4) | zero |
| | | B. altri (*c*): | | |
| | 05 | I. salsicce e salami, stagionati, non cotti | 41.935 | zero |
| | 08 | II. altri | 28.892 | zero |
| ex 16.02 | | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: | | |
| | | A. di fegato: | | |
| | 08 | II. altre | 25.110 (*b*) (5) | zero |
| | | B. altre: | | |
| | | III. non nominate: | | |
| | | a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso: | | |
| | | 1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie: | | |
| | | aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti: | | |
| | 26 | alfa. prosciutti | 45.509 | zero |
| | 28 | beta. altri | 45.509 | zero |
| | 31 | bb. spalle, anche in parti | 37.678 | zero |
| | 34 | cc. altre | 26.051 | zero |
| | 37 | 2. 40 % o più e meno dell'80 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie | 21.788 | zero |
| | 41 | 3. meno del 40 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie | 13.433 | zero |

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) da (1) a (5) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 16,8 %, (2) 17,6 %, (3) 3 %, (4) 24 %, (5) 25 % sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

*Per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 18 gennaio* **1970**

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo | Supplemento Prelievo |
|---|---|---|---|---|
| 01.03-A-II | | Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri: | | |
| | 04 | a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta . . . . . . . . | 2.278 | zero |
| | 07 | b. non nominati . . . . . . . . . . . . . | 2.678 | zero |
| 02.01-A-III-a | | Carni commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: | | |
| | 057 061 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . . . . . . . . . . . . | 3.482 | zero |
| | 064 067 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . . . | 5.398 | zero |
| | 071 074 | 3. spalle, anche in parti, non disossate . . . . . | 4.249 | zero |
| | 077 081 | 4. lombate, anche in parti, non disossate . . . . | 5.642 | zero |
| | 084 087 | 5. pancette (ventresche), anche in parti . . . . . | 3.030 | zero |
| | 091 094 | 6. altre . . . . . . . . . . . . . . . | 5.642 | zero |
| 02.01-B-II-c | | Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre: | | |
| | 121 | 1. teste, anche in parti; gole . . . . . . . . . | 4.458 (*b*) (1) | zero |
| | 124 | 2. zampe; code . . . . . . . . . . . . . | 1.254 (*b*) (1) | zero |
| | 127 | 3. rognoni . . . . . . . . . . . . . . | 14.627 (*b*) (1) | zero |
| | 131 | 4. fegati . . . . . . . . . . . . . . | 16.855 (*b*) (2) | zero |
| | 134 | 5. cuori; lingue; polmoni . . . . . . . . . . | 8.358 (*b*) (1) | zero |
| | 137 | 6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme . . . . . . . . . . | 12.258 (*b*) (1) | zero |
| | 141 | 7. altre . . . . . . . . . . . . . . . | 12.258 (*b*) (1) | zero |
| ex 02.05 | | Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato: | | |
| | | A. lardo: | | |
| | 01 | I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . . | 1.463 | zero |
| | 04 | II. secco o affumicato . . . . . . . . . . . | 6.826 | zero |
| | 07 | B. grasso di maiale . . . . . . . . . . . . . | 3.900 | zero |
| 02.06-B | | Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate: | | |
| | | I. carni: | | |
| | | a. salate o in salamoia: | | |
| | 04 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . . . . . . . . . . . . | 13.930 | zero |
| | 07 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . . . | 21.592 | zero |
| | 11 | 3. spalle, anche in parti, non disossate . . . . . | 16.995 | zero |
| | 14 | 4. lombate, anche in parti, non disossate . . . . | 22.567 | zero |
| | 17 | 5. pancette (ventresche), anche in parti . . . . . | 12.119 | zero |
| | 21 | 6. altre . . . . . . . . . . . . . . . | 22.567 | zero |
| | | b. secche o affumicate: | | |
| | 24 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . . . . . . . . . | 23.263 | zero |
| | 31 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . . . | 39.283 | zero |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo | Supplemento Prelievo |
|---|---|---|---|---|
| 02.06-B (segue) | 34 | 3. spalle, anche in parti, non disossate | 30.925 | zero |
| | 37 | 4. lombate, anche in parti, non disossate | 38.865 | zero |
| | 41 | 5. pancette (ventresche), anche in parti | 20.199 | zero |
| | 44 | 6. altre | 39.283 | zero |
| | | II. frattaglie: | | |
| | 47 | a. teste, anche in parti; gole | 4.458 | zero |
| | 51 | b. zampe; code | 1.254 | zero |
| | 54 | c. rognoni | 14.627 | zero |
| | 57 | d. fegati | 16.855 | zero |
| | 61 | e. cuori; lingue; polmoni | 8.358 | zero |
| | 64 | f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme | 12.258 | zero |
| | 67 | g. altre | 12.258 | zero |
| 15.01-A | | Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi: | | |
| | 01 | I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*) | 5.572 (*b*) (3) | zero |
| | 04 | II. altri | 5.572 | zero |
| 16.01 | | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue: | | |
| | 02 | A. di fegato | 25.141 (*b*) (4) | zero |
| | | B. altri (*c*): | | |
| | 05 | I. salsicce e salami, stagionati, non cotti | 41.935 | zero |
| | 08 | II. altri | 28.892 | zero |
| ex 16.02 | | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: | | |
| | | A. di fegato: | | |
| | 08 | II. altre | 25.110 (*b*) (5) | zero |
| | | B. altre: | | |
| | | III. non nominate: | | |
| | | a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso: | | |
| | | 1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie: | | |
| | | aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti: | | |
| | 26 | alfa. prosciutti | 45.509 | zero |
| | 28 | beta. altri | 45.509 | zero |
| | 31 | bb. spalle, anche in parti | 37.678 | zero |
| | 34 | cc. altre | 26.051 | zero |
| | 37 | 2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie | 21.788 | zero |
| | 41 | 3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie | 13.433 | zero |

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) da (1) a (5) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 15,2 %, (2) 16,4 %, (3) 3 %, (4) 24 %, (5) 25 % sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

*Per il periodo dal 19 gennaio 1970 al 31 gennaio 1970*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo | Supplemento Prelievo |
|---|---|---|---|---|
| 01.03-A-II | | Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri: | | |
| | 04 | a. scrofe di un peso minimo di 160 kg. e che hanno figliato almeno una volta | 4.555 | zero |
| | 07 | b. non nominati | 5.356 | zero |
| 02.01-A-III-a | | Carni commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: | | |
| | 057<br>061 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna | 6.965 | zero |
| | 064<br>067 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati | 10.796 | zero |
| | 071<br>074 | 3. spalle, anche in parti, non disossate | 8.497 | zero |
| | 077<br>081 | 4. lombate, anche in parti, non disossate | 11.283 | zero |
| | 084<br>087 | 5. pancette (ventresche), anche in parti | 6.060 | zero |
| | 091<br>094 | 6. altre | 11.283 | zero |
| 02.01-B-II-c | | Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre: | | |
| | 121 | 1. teste, anche in parti; gole | 4.458 (*b*) (1) | zero |
| | 124 | 2. zampe; code | 1.254 (*b*) (1) | zero |
| | 127 | 3. rognoni | 14.627 (*b*) (1) | zero |
| | 131 | 4. fegati | 16.855 (*b*) (2) | zero |
| | 134 | 5. cuori; lingue; polmoni | 8.358 (*b*) (1) | zero |
| | 137 | 6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme | 12.258 (*b*) (1) | zero |
| | 141 | 7. altre | 12.258 (*b*) (1) | zero |
| ex 02.05 | | Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato: | | |
| | | A. lardo: | | |
| | 01 | I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia | 2.925 | zero |
| | 04 | II. secco o affumicato | 6.826 | zero |
| | 07 | B. grasso di maiale | 3.900 | zero |
| 02.06-B | | Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate: | | |
| | | I. carni: | | |
| | | a. salate o in salamoia: | | |
| | 04 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna | 13.930 | zero |
| | 07 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati | 21.592 | zero |
| | 11 | 3. spalle, anche in parti, non disossate | 16.995 | zero |
| | 14 | 4. lombate, anche in parti, non disossate | 22.567 | zero |
| | 17 | 5. pancette (ventresche), anche in parti | 12.119 | zero |
| | 21 | 6. altre | 22.567 | zero |
| | | b. secche o affumicate: | | |
| | 24 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna | 23.263 | zero |
| | 31 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati | 39.283 | zero |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo | Supplemento Prelievo |
|---|---|---|---|---|
| 02.06-B (segue) | 34 | 3. spalle, anche in parti, non disossate | 30.925 | zero |
| | 37 | 4. lombate, anche in parti, non disossate . | 38.865 | zero |
| | 41 | 5. pancette (ventresche), anche in parti . | 20.199 | zero |
| | 44 | 6. altre . . | 39.283 | zero |
| | | II. frattaglie: | | |
| | 47 | a. teste, anche in parti; gole . . . | 4.458 | zero |
| | 51 | b. zampe; code . . . | 1.254 | zero |
| | 54 | c. rognoni . . | 14.627 | zero |
| | 57 | d. fegati . . . . . | 16.855 | zero |
| | 61 | e. cuori; lingue; polmoni . . | 8.358 | zero |
| | 64 | f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme | 12.258 | zero |
| | 67 | g. altre . . . | 12.258 | zero |
| 15.01-A | | Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi: | | |
| | 01 | I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*) . . . . . . . . . . . | 5.572 (*b*) (3) | zero |
| | 04 | II. altri . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.572 | zero |
| 16.01 | | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue: | | |
| | 02 | A. di fegato . . . . . . . . . . . . . . . | 25.141 (*b*) (4) | zero |
| | | B. altri (*c*): | | |
| | 05 | I. salsicce e salami, stagionati, non cotti . . . . . . | 41.935 | zero |
| | 08 | II. altri . . . . . . . . . . . . . . . . | 28.892 | zero |
| ex 16.02 | | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: | | |
| | | A. di fegato: | | |
| | 08 | II. altre . . . . . . . . . . . . . . . . | 25.110 (*b*) (5) | zero |
| | | B. altre: | | |
| | | III. non nominate: | | |
| | | a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso: | | |
| | | 1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie: | | |
| | | aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti: | | |
| | 26 | alfa. prosciutti . . . . . . . . . . | 45.509 | zero |
| | 28 | beta. altri . . . . . . . . . . | 45.509 | zero |
| | 31 | bb. spalle, anche in parti . . . . . . . . | 37.678 | zero |
| | 34 | cc. altre . . . . . . . . . . . . . . | 26.051 | zero |
| | 37 | 2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie . . . . . . . | 21.788 | zero |
| | 41 | 3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie . . . . . . . . . . | 13.433 | zero |

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(*b*) da (1) a (5) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 15,2 %, (2) 16,4 %, (3) 3 %, (4) 24 %, (5) 25 % sul valore in dogana della merce.

(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

**(3793)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

*Decreto presidenziale 17 marzo 1970 registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970 registro n. 13 Difesa, foglio n. 143*

I seguenti decreti relativi a concessione di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 21 giugno 1942, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1942, registro n. 28 Guerra, foglio n. 152 (Bollettino ufficiale 1942, disp. 103, pagina 8100):

Mutti Lorenzo di Giuseppe e di Milano Maria, da Villaromagnola (Forlì), soldato Quartier generale 11ª Armata. Le generalità sono: Muttti Lorenzo Luigi, nato a Villaromagnano (Alessandria) il 17 giugno 1919.

Regio decreto 31 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1938, registro n. 10 Guerra, foglio n. 443 (Bollettino ufficiale 1939, disp. 42, pagina 3673):

Stella Giovanni, di Paolo e di Lazzaretti Maria, classe 1910, da Torino, capo squadra 4° gruppo da 65/17. Il luogo di nascita è: Salcedo (Vicenza).

(4787)

## MINISTERO DEL TESORO

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 79, il ricorso straordinario 11 maggio 1968 proposto dai signori Carlo ed Elba Granaroli avverso la deliberazione n. 13 del 12 maggio 1959 della commissione interministeriale, istituita con l'art. 8 della legge 16 maggio 1956, n. 496, con la quale è stata negata la convalida del rapporto d'impiego presso la cessata amministrazione dell'Africa italiana del loro fratello Giuseppe, deceduto in data 19 agosto 1949, è dichiarato « irricevibile ».

(4775)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 78, il ricorso straordinario 19 gennaio 1966 proposto dal sig. Di Stefano Alfio avverso il provvedimento del Ministero del tesoro n. 1319 del 13 febbraio 1965 col quale è stata disposta la cessazione del suo rapporto di impiego è dichiarato « inammissibile ».

(4776)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

### Corso dei cambi del 29 maggio 1970 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 628,95 | 628,95 | 628,93 | 628,95 | 628,90 | 628,95 | 628,95 | 628,95 | 628,95 | 628,95 |
| Dollaro canadese | 586,10 | 585,40 | 585,75 | 585,50 | 585,50 | 586,10 | 585,55 | 585,50 | 586,10 | 585,70 |
| Franco svizzero | 145,53 | 145,50 | 145,55 | 145,455 | 145,50 | 145,54 | 145,49 | 145,455 | 145,53 | 145,49 |
| Corona danese | 83,93 | 83,90 | 83,88 | 83,875 | 83,80 | 83,95 | 83,91 | 83,875 | 83,93 | 83,92 |
| Corona norvegese | 88,02 | 88 — | 88,02 | 88 — | 87,80 | 88,02 | 88 — | 88 — | 88,02 | 88 — |
| Corona svedese | 121 — | 121,02 | 121,05 | 121,04 | 120,90 | 121 — | 121,05 | 121,04 | 121 — | 121 — |
| Fiorino olandese | 173,40 | 173,31 | 173,45 | 173,27 | 173,30 | 173,40 | 173,30 | 173,27 | 173,40 | 173,30 |
| Franco belga | 12,67 | 12,668 | 12,6725 | 12,6675 | 12,67 | 12,67 | 12,669 | 12,6675 | 12,67 | 12,67 |
| Franco francese | 113,92 | 113,94 | 113,98 | 113,93 | 113,90 | 113,95 | 113,94 | 113,93 | 113,92 | 113,91 |
| Lira sterlina | 1510,55 | 1510,30 | 1509,75 | 1510,30 | 1519,75 | 1510,55 | 1510,20 | 1510,30 | 1510,55 | 1510,40 |
| Marco germanico | 173,17 | 173,12 | 173,12 | 173,13 | 173,05 | 173,18 | 173,17 | 173,13 | 173,17 | 173,12 |
| Scellino austriaco | 24,80 | 24,30 | 24,2950 | 24,2940 | 24,25 | 24,30 | 24,3025 | 24,2940 | 24,30 | 24,30 |
| Escudo portoghese | 22,05 | 22,05 | 22,06 | 22,05 | 22,10 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 |
| Peseta spagnola | 9,03 | 9,03 | 9,04 | 9,035 | 9 — | 9,03 | 9,0375 | 9,035 | 9,03 | 9,03 |

### Media dei titoli del 29 maggio 1970

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 89,875 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 98,375 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 76,625 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 88,625 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 83,30 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 82,80 |
| » 5 % (Beni esteri) | 80,125 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 81,15 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 87,725 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 91,55 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 96,575 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,225 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,30 |
| » » » 5,50 % 1977 | 99,65 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) | 97,85 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 92,425 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 91,65 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 91,125 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 90,025 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 90,375 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 88,40 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 29 maggio 1970

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA | 628,95 |
| Dollaro canadese | 585,525 |
| Franco svizzero | 145,472 |
| Corona danese | 83,892 |
| Corona norvegese | 88 — |
| Corona svedese | 121,045 |
| Fiorino olandese | 173,285 |
| Franco belga | 12,668 |
| Franco francese | 113,935 |
| Lira sterlina | 1510,25 |
| Marco germanico | 173,15 |
| Scellino austriaco | 24,298 |
| Escudo portoghese | 22,05 |
| Peseta spagnola | 9,036 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

## Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1970

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1970 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

### MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | | Dal 1° gennaio al 30 aprile 1970 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Incassi (in milioni di lire) | | Pagamenti (in milioni di lire) | |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1969 | | | 13.570 | | |
| *Gestione di bilancio* | | | | | |
| Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti | competenza | 2.324.458 | | | |
| | residui | 194.220 | | | |
| | Totale | | 2.518.678 | | |
| Accensione di prestiti | competenza | 176.725 | | | |
| | residui | 499 | | | |
| | Totale | | 177.224 | | |
| Spese correnti | competenza | | | 2.003.404 | |
| | residui | | | 335.251 | |
| | Totale | | | | 2.338.655 |
| Spese in conto capitale | competenza | | | 264.623 | |
| | residui | | | 94.523 | |
| | Totale | | | | 359.146 |
| Rimborso di prestiti | competenza | | | 545 | |
| | residui | | | 21.581 | |
| | Totale | | | | 22.126 |
| *Gestione di Tesoreria* | | | | | |
| In conto debiti di Tesoreria: | | | | | |
| Debito fluttuante | | 2.090.571 | | 1.701.599 | |
| Conti correnti | | 6.197.190 | | 5.197.034 | |
| Incassi da regolare | | 1.466.142 | | 1.332.315 | |
| Altre gestioni | | 4.400.326 | | 3.791.860 | |
| | Totale | | 14.154.229 | | 12.022.808 |
| In conto crediti di Tesoreria: | | | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | | 441 | | 597 | |
| Pagamenti da regolare | | 105.977 | | 59.969 | |
| Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi | | 418.273 | | 770.902 | |
| Altri crediti | | 3.022.772 | | 4.824.705 | |
| | Totale | | 3.547.463 | | 5.656.173 |
| | Totale complessivo | | 20.411.164 | | 20.398.908 |
| Fondo di cassa al 30 aprile 1970 | | | — | | 12.256 |
| | Totale a pareggio | | 20.411.164 | | 20.411.164 |

### SITUAZIONE DEL TESORO

| | Al 30 aprile 1970 (in milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa | | 12.256 | |
| *Crediti di Tesoreria* | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | 1.120 | | |
| Pagamenti da regolare | 190.903 | | |
| Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi | 924.669 | | |
| Altri crediti | 3.278.793 | | |
| Totale crediti | | 4.395.485 | |
| In complesso | | | 4.407.741 |
| *Debiti di Tesoreria* | | | |
| Debito fluttuante | 3.969.457 | | |
| Conti correnti | 3.152.455 | | |
| Incassi da regolare | 377.538 | | |
| Altre gestioni | 1.076.155 | | |
| Totale debiti | | | 8.575.605 |
| Situazione del Tesoro (passività) | | | 4.167.864 |

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 aprile 1970 L. 218.947 milioni.

*L'ispettore generale*: C. MARINUCCI

*Il direttore generale del Tesoro*: S. VIAGGIO

(5253)

# BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

## SITUAZIONE AL 30 APRILE 1970

### ATTIVO

| Voce | | Importo |
|---|---|---|
| Oro in cassa | L. | 1.861.489.676.146 — |
| Cassa | » | 35.363.199.739 — |
| Portafoglio su piazze italiane | » | 1.177.511.334.985 — |
| Effetti ricevuti per l'incasso | » | 321.229.059 — |
| Anticipazioni | » | 1.442.309.160.685 — |
| Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente | » | 917.355.914.988 — |
| Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato | » | 2.815.877.987.691 — |
| Immobili per gli uffici | » | 1 — |
| Debitori diversi | » | 1.226.673.019.885 — |
| Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie | » | 339.000.000.000 — |
| Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria | » | 491.292.052.347 — |
| Servizi diversi per conto dello Stato | » | 87.375.686.102 — |
| Spese | » | 27.879.023.664 — |
| | L. | 10.422.448.285.292 — |
| Depositi in titoli e valori diversi | » | 10.654.712.541.810 — |
| | L. | 21.077.160.827.102 — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | 1.769.463.816 — |
| TOTALE GENERALE | L. | 21.078.930.290.918 — |

### PASSIVO

| Voce | | Parziali | | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Circolazione | | | L. | 5.624.271.646.000 — |
| Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca | | | » | 47.999.457.151 — |
| Depositi in conto corrente liberi | | | » | 44.986.019.074 — |
| Conti correnti vincolati | | | » | 3.115.983.940.309 — |
| Creditori diversi | | | » | 1.542.071.856.883 — |
| Rendite del corrente esercizio | | | » | 29.079.038.825 — |
| | | | L. | 10.404.391.958.242 — |
| Capitale sociale | L. | 300.000.000 — | | |
| Fondo di riserva ordinario | » | 10.333.467.189 — | | |
| Fondo di riserva straordinario | » | 7.422.859.861 — | | 18.056.327.050 — |
| | | | L. | 10.422.448.285.292 — |
| Depositanti | | | » | 10.654.712.541.810 — |
| | | | L. | 21.077.160.827.102 — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | | | » | 1.769.463.816 — |
| TOTALE GENERALE | | | L. | 21.078.930.290.918 — |

(5254)

*Il Governatore* CARLI

*Il Ragioniere Generale* PESCATORE

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Concorsi per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe e a sette posti di vice segretario da destinare all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed, in particolare, l'art. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, con il quale le disposizioni del decreto di cui sopra sono prorogate per il periodo di cinque anni, con effetto dal 14 gennaio 1957;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, con il quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono ulteriormente prorogate per il periodo di cinque anni, con effetto 15 gennaio 1962;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, con il quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono state ulteriormente prorogate per il periodo di cinque anni, con effetto 16 gennaio 1967;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;
Vista la nota n. 200/2328/3.T.16.1 del 21 aprile 1969, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto che siano banditi per le carriere direttiva e di concetto del personale degli uffici del lavoro, concorsi distinti da riservare a candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca;
Ritenuta l'esigenza di assicurare il funzionamento dell'ufficio del lavoro di Bolzano sul piano della bilinguità;

Decreta:

Art. 1.
*Posti messi a concorso*

Sono indetti i seguenti concorsi:

1) concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare all'ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca, al quale possono partecipare gli aspiranti muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio. Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto delle amministrazioni dello Stato che, pur non essendo in possesso del prescritto titolo di studio, rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di 2° grado;

2) concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca, al quale possono partecipare gli aspiranti muniti di diploma di istruzione secondaria di 2° grado (maturità classica o scientifica, abilitazione magistrale, diplomate degli istituti tecnici femminili, ragionieri, geometri o altri titoli equipollenti) o di segretario d'azienda.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive delle amministrazioni dello Stato che, pur non essendo in possesso del prescritto titolo di studio, rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 2.
*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione a tali concorsi è richiesto, oltre a quello del prescritto titolo di studio, il possesso dei seguenti altri requisiti:

1) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non superato il 32°, salve le elevazioni previste dal quarto comma del presente articolo;

2) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

4) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

5) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento nel servizio;

6) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da essi decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi, il predetto limite massimo di età di 32 anni è elevato:

1) a trentaquattro anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a trentasette anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*e*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dallo Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319, per i connazionali rimpatriati dal Marocco

e dal Sudan dopo il 30 marzo 1963 e da Zanzibar (Tanzania) dopo il 12 gennaio 1964 o che rimpatrieranno in avvenire, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966;

3) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle di cui ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

4) a quaranta anni:

*a*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

*b*) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella « A » allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella « B » del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*b*) per i mutilati e invalidi civili;

*c*) per i profughi indicati al precedente n. 2), lettera « e », i quali siano disoccupati;

*d*) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio;

*e*) per i mutilati e invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c*) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

### Art. 3.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - via Flavia n. 6, redatte su carta da bollo da L. 400 secondo lo schema allegato al presente decreto, dovranno pervenire alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso cui intendono partecipare, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

*c*) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

*e*) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico (i candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanne e non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, sono tenuti a fornire una esplicita dichiarazione in tal senso);

*f*) il possesso del prescritto titolo di studio;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

*i*) il proprio domicilio o l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Gli aspiranti che siano cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano e che intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, debbono espressamente chiedere nella domanda di voler sostenere tutte le prove di esame nella suddetta lingua.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

### Art. 4.

*Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

### Art. 5.
*Commissioni d'esami*

Le commissioni esaminatrici, che saranno nominate con successivi decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno composte ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, rispettivamente per il concorso di consigliere di terza classe e di vice segretario, e saranno integrate da un professore ordinario di lingua tedesca.

### Art. 6.
*Prove d'esame*

Le prove d'esame consisteranno:

Per il concorso a cinque posti di consigliere di 3 classe: in tre prove scritte, una versione in lingua tedesca ed una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) diritto amministrativo;
3) economia politica.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

*a*) diritto civile;
*b*) diritto costituzionale;
*c*) elementi di diritto e procedura penale;
*d*) elementi di statistica;
*e*) nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Per ciascuna delle prove scritte di cui ai punti 1, 2 e 3 saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo; per la versione in lingua tedesca due ore. Oggetto di tale versione sarà un brano di contenuto tecnico-giuridico sui compiti di istituto degli uffici del lavoro.

Per il concorso a sette posti di vice segretario: in due prove scritte, una versione in lingua tedesca ed una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;
2) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

*a*) mozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
*b*) elementi di economia politica;
*c*) elementi di statistica.

Per ciascuna delle prove scritte di cui ai punti 1) e 2) saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo; per la versione in lingua tedesca due ore.

Oggetto di tale versione sarà un brano di contenuto tecnico-giuridico sui compiti di istituto degli uffici del lavoro.

I cittadini italiani di lingua tedesca che abbiano espressamente richiesto nella domanda di sostenere le prove di esame nella suddetta lingua dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana e svolgere in tale lingua la versione prescritta dal programma di esame.

Le prove scritte si effettueranno nel luogo e nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il diario di dette prove sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato, ai singoli candidati ammessi, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

### Art. 7.
*Esito delle prove di esame*

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

### Art. 8.
*Titoli di preferenza nella nomina*

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato nella prova orale una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione dell'apposita richiesta, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina elencati nel successivo articolo 9.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

### Art. 9.

I documenti richiesti per attestare il possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 8 sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

3) profughi:

*a*) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

*b*) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare;

*c*) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da L. 400 rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

*d*) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965, e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dalla autorità consolare;

4) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

5) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

6) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali della associazione;

9) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

10) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

13) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

14) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

15) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

17) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

18) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

19) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

20) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6, dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

21) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal direttore dell'ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove di guerra, per servizio e per lavoro, gli invalidi civili, i sordomuti, i profughi, che siano disoccupati e intendano beneficiare della riserva di posti di cui all'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro.

## Art. 10.

*Graduatoria*

La graduatoria generale di merito, formata, per i singoli concorsi, secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7 sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

## Art. 11.

*Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, in carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso cui hanno partecipato.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato in carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita ancora, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso abbiano superato il 32° anno di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi per lavoro, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400, salvo che non l'abbiano presentata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui allo art. 10.

Art. 12.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso di cui al punto 1) dell'art. 1 del presente bando saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro.

I vincitori del concorso di cui al punto 2 dell'art. 1 del presente bando saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo dei posti messi a concorso per la qualifica di consigliere di 3ª classe e di un quinto per la qualifica di vice segretario.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'ufficio del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per la rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

*Periodo di prova*

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dello ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 del presente bando, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati, rispettivamente, nelle qualifiche indicate al primo e secondo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1970

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile* 1970
*Registro n.* 4, *foglio n.* 363

---

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

*Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X* - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . . . nato a . . . . (provincia di. . .) il giorno . . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare (a seconda dei casi):

al concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, riservati ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca, da destinare all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano;

al concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, riservati ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca, da destinare allo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 1 del bando di concorso, perchè (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito in data . ., presso l'Università di . (oppure) del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (specificare se trattasi del diploma di maturità classica, scientifica, abilitazione magistrale, ecc.) conseguito in data . . presso . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) . .,

6) ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato presso . . in qualità di . dal . (4), oppure: non ha mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato.

Il sottoscritto chiede (per i soli cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671) di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

lì .

Firma .

Visto per l'autenticità della firma . . . (6)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Visto, *il Ministro*: DONAT-CATTIN

(4646)

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di due opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo istituto di medicina legale dell'Università degli studi di Roma.

IL RETTORE

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 327;

Visto che, ai sensi delle predette leggi, per l'ideazione ed esecuzione di opere di abbellimento del nuovo istituto di medicina legale, sono da destinarsi L. 11.750.000 sullo stanziamento disposto dalle leggi stralcio del piano della scuola (5 marzo 1961, n. 158; 26 gennaio 1962, n. 17; 24 luglio 1962, n. 1073; 28 luglio 1967, n. 641);

Considerato che è necessario bandire, tra artisti italiani, un concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale fra artisti italiani, per l'ideazione ed esecuzione di due opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo istituto di medicina legale dell'Università degli studi di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando di concorso, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1970

*Il rettore*: D'AVACK

---

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

### Bando di concorso

Art. 1.

L'Università degli studi di Roma, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione e la esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione del nuovo istituto di medicina legale.

*Descrizione delle opere*

Opera 1:

Un bassorilievo in bronzo traforato e staccato dal muro di circa 5 cm., di cm. 205 × 435, ispirato al seguente tema:

« La storia della medicina legale romana e, in particolare, dell'istituto di medicina legale dell'Università di Roma: dall'isola Tiberina all'attuale clinica medico-legale ». Si richiede un bozzetto alla scala di 1:5 e un particolare al vero di cm. 50 × 50.

Opera 2:

Una statua in bronzo dell'altezza di cm. 100 circa con piedistallo in marmo di cm. 70, da porre nell'atrio del reparto clinico.

L'autore dovrà rappresentare figurativamente il concetto di « assistenza medico-legale al vivente », simboleggiando il contenuto clinico e l'aspetto medico-sociale di tale assistenza.

Si richiede un bozzetto di grandezza un terzo dal vero.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare quanto richiesto nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo istituto di medicina legale dell'Università di Roma » e la indicazione (secondo l'elencazione di cui all'art. 1) del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 400, la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione dell'opera indicato all'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Roma (sezione tecnica), entro e non oltre le ore dodici del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza, l'università non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Le deliberazioni della commissione saranno valide purchè siano presenti almeno due terzi dei componenti.

Nella eventualità di parità di voto, quello del presidente ha la prevalenza.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elaborati nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8, il compenso a fianco di ciascuna opera appresso indicato:

Opera 1:

Un bassorilievo in bronzo traforato di cm. 205 × 435: lire 7.600.000 (settemilioniseicentomila).

Opera 2:

Una statua in bronzo dell'altezza di cm. 100: L. 4.150.000 (quattromilionicentocinquantamila).

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire, eventualmente, anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quelli prescelti rimarranno, invece, di proprietà dell'amministrazione dell'università.

Art. 8.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno, di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intenda concorrere, potrà essere richiesta copia alla sezione tecnica dell'università, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detta sezione invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso la stessa sezione potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Ulteriori informazioni sui concetti ispirativi delle opere potranno essere attinti presso la direzione dell'istituto di medicina legale dell'Università di Roma (viale Regina Elena, 336 - tel. 4952941).

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1970

*Il rettore*: D'AVACK

(4955)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Sostituzione del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Torino.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, registrato il 21 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1970;

Letta la nota n. 1142/S in data 8 aprile 1970, con la quale il presidente della corte d'appello di Torino nell'informare che si rende necessaria la sostituzione, per esigenze di servizio, del dott. Luigi Michele Bianco, presidente supplente di quella commissione, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Vittorio Corgnier, presidente di sezione di quella corte;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vittorio Corgnier, presidente di sezione della corte di appello di Torino, è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello in sostituzione del dott. Luigi Michele Bianco.

Roma, addì 21 aprile 1970

*Il Ministro*: REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1970*
*Registro n. 13 Grazia e giustizia, foglio n. 168*

**(4710)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Convocazione della commissione, prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la sessione di esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero con funzioni igienico-organizzative.**

La commissione costituita con decreto del Ministro per la sanità in data 11 maggio 1970 in esecuzione del disposto dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, si riunisce il giorno 1° giugno 1970 alle ore 11,30 presso il Ministero della sanità - Direzione generale ospedale, per effettuare le operazioni di sorteggio:

dei nominativi dei sovraintendenti sanitari di ruolo o direttori sanitari di ruolo quali componenti della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario e di quella per vice-direttore sanitario;

dei nominativi dei direttori sanitari di ruolo quali componenti delle sei commissioni esaminatrici degli esami regionali di idoneità ad ispettore sanitario.

**(5040)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

**Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 15263 e n. 15264 in data 10 dicembre 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Viste le rinunzie dell'ostetrica Fluri Maria alla condotta ostetrica del consorzio sanitario Laurito-Alfano e dell'ostetrica Boldrini Maria Renata a quella di Vibonati;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria le ostetriche Fluri Maria e Boldrini Maria Renata;

Considerato che le ostetriche Zarra Rosa e Fluri Maria, all'uopo interpellate, hanno dichiarato di accettare rispettivamente le condotte di cui innanzi;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281:
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Zarra Rosa: consorzio Laurito-Alfano;
2) Fluri Maria: comune di Vibonati.

I sindaci dei comuni di Laurito e Vibonati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

*Il medico provinciale*: GALLO

(4713)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

### Nomina del vincitore del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2303 dell'11 aprile 1970, con il quale il dott. Giuseppe Saltarelli è stato dichiarato vincitore della 1ª condotta medica del comune di Formia, messa a concorso con provvedimento n. 1148 del 15 marzo 1965;
Considerato che il predetto dott. Giuseppe Saltarelli ha fatto pervenire formale rinuncia al conferimento del posto di cui innanzi;
Vista la graduatoria di merito approvata con il citato decreto n. 2303 dell'11 aprile 1970;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del dott. Antonio Tatarelli, classificato al secondo posto della predetta graduatoria di merito con punti 60,523;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Tatarelli, per i motivi in premessa indicati, è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica del comune di Formia.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Latina, addì 4 maggio 1970

*Il medico provinciale*: REALMUTO

(4786)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

### Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5839 del 15 giugno 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Aragona, Calamonaci e Ribera;
Visto il decreto dell'assessore regionale per la sanità numero 465 del 21 gennaio 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;
Vista la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;
Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chiapparo Carmela | punti | 58,409 | su 100 |
| 2. Ricottone Santa | » | 55,797 | » |
| 3. Allegro Giuseppa | » | 54,975 | » |
| 4. Ciresi Emanuela | » | 53,626 | » |
| 5. Moscato Vincenza | » | 51,725 | » |
| 6. Geraci Rosa | » | 51,342 | » |
| 7. Giambrone Carmela | » | 50,738 | » |
| 8. Maltese Vincenza | » | 49,869 | » |
| 9. Gucciardino Caterina | » | 49,820 | » |
| 10. Perrera Enrichetta | » | 48,171 | » |
| 11. Pace Antonia | » | 45,941 | » |
| 12. Alba Maria | » | 45,111 | » |
| 13. Zambito Vincenza | » | 45,063 | » |
| 14. Areddia Domenica | » | 44,875 | » |
| 15. Cicero Margherita | » | 44,263 | » |
| 16. Colletti Rosa | » | 44,179 | » |
| 17. Sica Maria Teresa | » | 43,078 | » |
| 18. Cascio Rosa | » | 41,434 | » |
| 19. Lattuca Linda | » | 41,068 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 12 maggio 1970

*Il medico provinciale*: ASARO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3389 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta nei comuni di Aragona, Calamonaci e Ribera;
Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione delle vincitrici secondo l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa ed assegnate alla condotta del comune a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Chiapparo Carmela: Ribera, 1ª condotta;
2) Ricottone Santa: Aragona, 2ª condotta;
3) Allegro Giuseppa: Calamonaci, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 12 maggio 1970

*Il medico provinciale*: ASARO

(4784)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.